

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3230

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(TOGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAMBRONI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(MEDICI)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(TAVIANI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(COLOMBO)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(MORO)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(ANGELINI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(GAVA)

COL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(MATTARELLA)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(GUI)

Istituzione dell'Albo nazionale degli appaltatori

Seduta del 15 ottobre 1957

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 11 giugno 1937, n. 1139, modificata dalla legge 30 maggio 1942, n. 511, fu istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un Albo nazionale degli appaltatori di opere

pubbliche, destinato a sostituire, quale entità organica unitaria, gli elenchi delle imprese di fiducia che già da tempo esistevano presso le singole Amministrazioni. Con le leggi suddette veniva demandato a un Comitato

permanente centrale di deliberare in materia di iscrizione nell'Albo, variazioni degli importi di classifica e della ragione sociale, sospensioni e cancellazioni di imprese, etc. Pertanto, dall'attività di detto Organo centrale dipendevano il funzionamento e l'aggiornamento dell'Albo.

Senonché, durante la seconda guerra mondiale — e, precisamente, in dipendenza degli avvenimenti posteriori all'8 settembre 1943 — il detto Comitato si sciolse e successivamente non è stato mai ricostituito: di conseguenza, pur non essendo mai stata abrogata la legge n. 511 del 1942, di fatto l'Albo è rimasto inoperante.

Per ovviare alla carenza che si era venuta a verificare (ed in modo del tutto illegittimo, poiché, come si è detto, la legge del 1942 è tuttora in vigore), si andarono formando elenchi provvisori di imprese di fiducia, privi, naturalmente, di qualsiasi carattere di ufficialità e costituenti, in sostanza, una raccolta di nominativi, di valore puramente orientativo e indicativo. In tali elenchi venivano man mano iscritte le imprese che desideravano essere tenute presenti ai fini di inviti a gare di appalto e che non potevano più conseguire tale scopo mediante l'iscrizione nell'Albo, divenuta di fatto impossibile.

Le iscrizioni sono state effettuate — e tuttora si effettuano — previa istruttoria; ma è certo che migliori garanzie offriva la più rigorosa procedura svolta ad opera del Comitato centrale e maggiore prestigio era insito nelle deliberazioni di quell'autorevole Consesso.

Non occorre quindi soffermarsi sulle ragioni d'ordine sociale, morale e tecnico per le quali non si può porre in dubbio la necessità della istituzione del nuovo Albo, che rappresenterà il risultato di un'accurata selezione e offrirà perciò ogni garanzia sotto tutti gli aspetti. Quand'anche si volesse sottovallutare ogni altra considerazione (e se ne potrebbero indicare molte di carattere economico e sociale), basterebbe riflettere che il mancato accertamento dei requisiti tecnici in chi intendesse eseguire appalti potrebbe avere fatali ripercussioni su quella suprema esigenza che è la pubblica incolumità.

Né sembra il caso di dilungarsi sulle ragioni che rendono particolarmente necessaria una assoluta unicità di criteri nell'accertamento dei requisiti di cui debbono essere dotate le imprese; unicità la cui mancanza darebbe luogo a contraddizioni e perplessità di varia indole e porterebbe facilmente all'assurdo che un'impresa idonea per una Am-

ministrazione non lo sarebbe per un'altra o lo sarebbe in diversa gradazione.

Quanto alla sede del nuovo Albo, la più naturale è quella del Ministero dei lavori pubblici, del Dicastero, cioè, più direttamente interessato alla istituzione e al funzionamento dell'Albo stesso (a parte, poi, che presso detta Amministrazione fu creato l'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche di cui il nuovo Albo nazionale è una derivazione).

Il disegno di legge che è stato predisposto risponde ad uno scopo ben preciso e individuato: quello di far sì che l'attività degli appaltatori, sempre che vi sia interessato lo Stato, risulti conforme alle finalità di pubblico interesse che non possono e non devono essere trascurate dalle Amministrazioni dello Stato.

Il vero è che anche quando, sotto il passato regime, fu istituito l'Albo degli appaltatori, ciò avvenne per necessità ed esigenze sostanziali che superavano l'ordinamento economico-politico del tempo; l'inquadramento nell'ordinamento corporativo fu solo il prodotto del clima del tempo, una conseguenza, può dirsi, allora logica e necessaria, ma non la causa né la ratio della istituzione. Invero è fin troppo ovvio che l'Amministrazione quando affida a privati l'esecuzione di opere e lavori pubblici, impegnando così denaro pubblico in misura spesso molto ingente, e quindi, in un certo senso, affida a privati la gestione di questo pubblico denaro, debba adottare tutte le cautele necessarie per una preventiva garanzia dell'Erario e dei contribuenti e debba perciò avere una preventiva piena conoscenza del contraente. Questa garanzia, com'è anche ovvio, deve abbracciare ogni lato dell'attività dell'appaltatore e, quindi, sia l'aspetto morale, sia quello finanziario sia quello tecnico, non potendosi ammettere che lo Stato affidi lavori di sua competenza a chi non è in grado di assumerli o di condurli o a chi possa condurli con danno, se non addirittura con frode.

E ciò, si noti, appar necessario anche sotto il profilo della tutela dei diritti dei lavoratori, che non sempre vengono pienamente rispettati mentre (vedasi l'articolo 13, n. 6, del disegno di legge) le norme predisposte valgono a garantire anche questo lato.

L'Albo, quindi, non costituisce l'ordinamento rigido di una categoria professionale, ma vuole soltanto dare alla pubblica Amministrazione i mezzi necessari per garantirsi e tutelarsi nel modo migliore.

Appare utile aggiungere che l'istituzione dell'Albo rappresenta una necessità generalmente sentita non soltanto dall'Amministra-

zione, ma anche da larghi strati dell'opinione pubblica e, quel che più conta, dalle stesse imprese.

Il disegno di legge lascia l'Albo aperto a tutti e le condizioni volute per l'iscrizione non sono tali da far desistere, per la loro complessità e onerosità, le imprese dal provvedervi né da far trascorrere un lungo periodo di tempo prima dell'iscrizione stessa.

Affermato il principio che la partecipazione agli appalti è subordinata all'iscrizione all'Albo, si è dovuto, però, tener conto delle particolari esigenze di talune Amministrazioni e con l'articolo 3, da un lato, si fa salva la facoltà di ammettere agli appalti, quando si tratta di lavori che richiedano una particolare specializzazione, imprese nazionali non ancora iscritte ed imprese straniere, purché ne diano comunicazione al Comitato centrale e dall'altro si fa eccezione per gli appalti delle Amministrazioni militari, vincolate da impegni di carattere internazionale.

In tal modo si evitano gli inconvenienti di una disciplina troppo rigida e soprattutto si evita di provvedere alle particolari esigenze di qualche Amministrazione con legge separata, in quanto la materia è evidentemente unica ed è perciò sommamente opportuno, anche sotto il profilo della buona tecnica legislativa, che essa trovi disciplina organica in un solo testo. Il che è tanto più agevole nella specie, in quanto lo schema proposto, classificando le imprese, ai fini della loro iscrizione nell'Albo sulla base di determinate categorie di lavori, offre la possibilità di tener conto delle diverse esigenze.

* * *

Il disegno di legge stabilisce nell'articolo 1 l'obbligatorietà della iscrizione per i lavori di competenza dello Stato e di chiunque fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato, l'importo dei quali lavori sia superiore a lire 25 milioni. Per i lavori d'importo inferiore l'iscrizione è facoltativa, ma costituisce, a parità di ogni altra condizione, titolo di preferenza. Tale preferenza non può non apparire giustificata, ove si consideri che finalità precipua dell'Albo è quella di assorbire nella sua orbida la grande massa degli appaltatori per formarne un complesso che offre le maggiori garanzie.

Un importo minore non è sembrato soddisfacente specie nella considerazione che, l'obbligatorietà essendo estesa anche a coloro che appaltano lavori da eseguire con il concorso dello Stato, costoro non potrebbero più valersi di personale artigiano di loro fiducia per

lavori di poco conto. Quindi, non essendosi ritenuto opportuno, dati i criteri di unicità cui l'Albo è ispirato, stabilire limiti distinti per gli appaltatori che s'interessano a lavori commessi dallo Stato e per quelli che lavorano per privati fruitori di contributo statale, l'importo stesso è stato fissato in lire 25 milioni.

L'iscrizione nell'Albo è subordinata al possesso di requisiti sia tecnici che finanziari tali da offrire le maggiori garanzie di un'accurata selezione.

Ciò spiega perché gli iscritti dell'Albo possono, giusta l'articolo 2, essere ammessi agli appalti senza bisogno di altre attestazioni salva la documentazione dei requisiti espressamente indicati in detto articolo.

Per non vincolare poi l'azione della Amministrazione in modo da ledere i suoi stessi interessi, rimane salva, in conformità a quanto stabilito dal regolamento per la contabilità generale dello Stato, la facoltà di escludere dalla gara, per motivi specifici, questa o quella impresa iscritta.

Dell'articolo 3 si è parlato in precedenza.

L'articolo 4 stabilisce il modo di comprovare l'avvenuta iscrizione all'Albo.

Gli articoli 5, 6, 7 e 8 contemplano le modalità di iscrizione nell'Albo. È da far presente a tal proposito che le domande delle imprese interessate ai lavori di carattere monumentale debbono essere presentate, anziché ai Provveditorati alle opere pubbliche, al Sovrintendente ai monumenti, competente per territorio, che l'inoltra, con il proprio parere, al Comitato, tramite il Ministero della pubblica istruzione, mentre quelle concernenti lavori di competenza del Ministero dei trasporti debbono essere inoltrate al Comitato per il tramite del Ministero stesso che vi unisce il proprio parere. Sono inoltre stabiliti i requisiti che debbono possedere coloro che chiedono l'iscrizione: requisiti di ordine generale, riguardanti la cittadinanza, la condotta penale, la iscrizione alla Camera di commercio, il reddito di categoria B) per il quale l'impresa è iscritta nel ruolo della imposta di ricchezza mobile e requisiti d'ordine speciale (idoneità e attrezzatura tecnica, capacità finanziaria).

Per quanto particolarmente riflette le società commerciali e le cooperative, l'articolo 8 contempla i vari tipi di società, stabilendo per ciascun tipo, a quali degli appartenenti alla società debbono riferirsi i requisiti indicati negli articoli precedenti.

Allo scopo, poi, di evitare la inclusione nell'Albo di una società di menomata efficienza si richiede la presentazione di un documento

da cui risulti che la società aspirante all'iscrizione non si trova in stato di liquidazione neppure coatta, di fallimento o di amministrazione controllata e non abbia presentato domanda di concordato.

Necessità inderogabile è che l'Albo rispecchi, momento per momento, la situazione attuale, e perciò si prescrive (articolo 9) che le imprese segnalino tempestivamente tutte le variazioni intervenute nei loro requisiti e nella loro organizzazione o struttura. L'inadempienza a tale norma dà luogo alla sanzione di cui all'articolo 15.

Le categorie e sottocategorie in cui debbono essere distinti gli appaltatori nell'Albo sono specificate in apposita tabella, annessa al disegno di legge.

L'articolo 10 reca il prospetto degli importi di classifica per cui le imprese possono essere iscritte da un importo minimo di lire 25 milioni a un importo « illimitato » dando facoltà all'Amministrazione di affidare lavori di importo eccedente quello di iscrizione, entro il limite massimo del venti per cento, dello stesso importo di iscrizione. Non sarebbe, infatti, conforme a criteri di opportunità e di equità — e potrebbe anche contrastare con gli stessi interessi dell'Amministrazione — non ammettere alla gara un'impresa sol perché l'importo dei lavori da appaltare supera di una piccola percentuale l'importo della classifica di iscrizione.

Il successivo articolo 11 stabilisce, la misura della tassa annuale di concessione governativa che ciascun iscritto deve pagare, nel caso che un'impresa sia iscritta per più categorie o sottocategorie, la tassa sarà commisurata all'ammontare complessivo dei lavori per i quali l'impresa ha chiesto l'iscrizione.

Viene, poi, prevista la cancellazione volontaria dall'Albo purché l'impresa ne presenti domanda entro il 31 dicembre. Detta cancellazione ha effetto dal 1° gennaio successivo.

Rispondente ad un concetto di sano dinamismo e di costante aderenza alla realtà è la norma (articolo 12) che prevede la possibilità di variazioni dell'importo di iscrizione e di categoria. Si concede, infatti, all'appaltatore la facoltà di chiedere la variazione e, d'altra parte, si dà all'Amministrazione la facoltà di procedere a modificazioni quando risulti che l'appaltatore, nell'esecuzione dei lavori, ha dimostrato di non possedere l'attrezzatura e la idoneità necessarie.

Gli articoli 13, 14 e 15 riguardano le sanzioni cui sono soggetti gli appaltatori quando

si verifichino determinati casi attinenti alla loro posizione commerciale, alla loro condotta morale e penale, o al loro contegno verso la stazione appaltante, oppure casi riflettenti irregolarità o negligenza o malafede nella esecuzione di lavori.

Le sanzioni previste dagli articoli 13 e 14 consistono nella sospensione della efficacia delle iscrizioni all'Albo e nella cancellazione da esso. Alcuni casi ipotizzati agli effetti della cancellazione, consistono nella recidiva o maggiore gravità di fatti contemplati ai fini della sospensione.

L'articolo 15 specifica in quali casi le sanzioni debbono essere precedute, a garanzia dell'appaltatore, dalla comunicazione al medesimo dei fatti addebitatigli, in modo che egli possa presentare le sue deduzioni. Tali casi sono quelli nei quali è luogo a valutazione discrezionale del Comitato, non essendo necessaria la contestazione quando la sanzione consegue automaticamente al fatto.

L'articolo 16 determina la composizione del Comitato centrale cui è affidata l'amministrazione dell'Albo. Il Comitato è presieduto da un magistrato amministrativo. Di esso fanno parte membri tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici e funzionari amministrativi del Ministero; rappresentanti degli altri Ministeri interessati e delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo; e rappresentanti, infine, delle categorie industriali e di quelle lavoratrici.

Al fine di rendere più agevole e proficuo il lavoro del Comitato, viene data facoltà al Ministro dei lavori pubblici di costituire sottocomitati.

L'articolo 17 prevede che le deliberazioni del Comitato e dei Sottocomitati sono soggette all'approvazione del Ministro dei lavori pubblici e sono suscettive di ricorso al Ministro stesso, il quale provvede sentito il parere del Comitato.

Con l'articolo 18 è prevista la formazione del casellario degli appaltatori che deve servire per la compilazione e l'aggiornamento dell'Albo. È pure affidata al Comitato la pubblicazione dell'Albo medesimo.

Quanto all'onere finanziario inerente al casellario ed alla pubblicazione e diffusione dell'Albo, è previsto lo stanziamento annuale di una somma nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici (articolo 19).

Non si può, per il momento, indicare l'onere annuo che graverà sull'anzidetto stato di previsione, comunque secondo la interpretazione

tazione invalsa, la norma dell'articolo 81 della Costituzione è da riferire a leggi che vengono a modificare le previsioni del bilancio dell'esercizio in corso, e non riguarda invece le leggi che autorizzano l'assunzione a carico dello Stato di un determinato onere, per far fronte al quale si provvederà poi specificatamente con la legge di approvazione del bilancio.

È infine, da considerare che le nuove e maggiori entrate da prevedere in dipendenza dell'applicazione del provvedimento proposto saranno di tale entità da coprire largamente le spese in esame.

Una breve serie di disposizioni transitorie e finali (articoli 20, 21, 22 e 23) regola la posizione delle imprese a suo tempo iscritte nell'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche che abbiano chiesto la iscrizione nel nuovo Albo a titolo di conferma della iscrizione precedente. Viene stabilito che la iscrizione a titolo di conferma non ha effetto fino a quando l'impresa non risulti in regola

col pagamento della tassa di concessione governativa per tutto il periodo di tempo decorrente dall'originaria iscrizione.

Le suddette norme transitorie e finali contemplano, altresì, la posizione delle imprese in rapporto a quanto a suo tempo disposto circa l'epurazione degli amministratori, sindaci o liquidatori delle imprese private.

Viene poi contemplato il caso di imprese che abbiano tempestivamente presentato domanda di conferma o di nuova iscrizione e siano in attesa del relativo provvedimento. Per il periodo di due anni dalla entrata in vigore della nuova legge le dette imprese potranno essere ammesse agli appalti secondo le norme e i criteri provvisori adottati dalle varie Amministrazioni prima della emanazione della nuova legge. Si vuole in tal modo evitare che il periodo di transizione dal precedente stato di cose al nuovo dia luogo a soluzioni di continuità, incertezze e incongruenze.

Infine viene abrogata la legge del 1942.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Iscrizione nell'albo).

L'iscrizione nell'Albo nazionale degli appaltatori è obbligatoria per ottenere l'appalto di lavori, di importo superiore a lire 25 milioni, di competenza dello Stato o assistiti da concorso, contributo o sussidio dello Stato medesimo; è facoltativa per lavori il cui importo non superi detto limite, ma costituisce titolo di preferenza, a parità di ogni altra condizione.

ART. 2.

(Ammissione agli appalti).

L'ammissione agli appalti degli iscritti nell'Albo ha luogo senza bisogno di altri accertamenti, salvo quelli relativi ai requisiti di cui agli articoli 6, n. 2, e 8.

L'iscrizione nell'Albo, tuttavia, non preclude all'Amministrazione l'esercizio della facoltà di esclusione da ogni singola gara, di cui all'articolo 68, 2° comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

ART. 3.

(Lavori speciali).

Quando si tratti di lavori che richiedano una particolare specializzazione possono essere ammesse agli appalti imprese nazionali non ancora iscritte od imprese straniere, purché le Amministrazioni interessate ne diano tempestiva, motivata comunicazione al Comitato di cui all'articolo 16.

Le Amministrazioni militari possono ammettere agli appalti per lavori di propria competenza imprese, anche straniere, non iscritte nell'Albo, dandone comunicazione al Comitato, quando si tratti di appalti per i quali esistano impegni di carattere internazionale incompatibili con le norme della presente legge.

ART. 4.

(Certificato di iscrizione).

L'iscrizione nell'Albo si comprova mediante certificato valido per quattro mesi, da rilasciarsi dal Comitato di cui all'articolo 16.

ART. 5.

(Domanda di iscrizione).

Per ottenere l'iscrizione all'Albo i richiedenti devono possedere i requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 8 e presentare domanda al Comitato preveduto dall'articolo 16, tramite il Provveditorato alle opere pubbliche nella cui circoscrizione hanno sede. I Provveditorati trasmettono le domande al Comitato con il loro parere.

Le domande delle imprese interessate ai lavori indicati nella categoria II — specializzazione b) — della tabella di classificazione allegata alla presente legge debbono essere presentate al Soprintendente ai monumenti, competente per territorio, che le inoltra, con il proprio parere, al Comitato, tramite il Ministero della pubblica istruzione.

Le domande interessanti categorie di lavori di carattere ferroviario o relative a linee di trasporto in concessione devono essere presentate al Ministero dei trasporti che le trasmette al Comitato con il proprio parere.

Il Comitato si pronuncia sulle domande di iscrizione entro tre mesi dalla data della loro ricezione.

ART. 6.

(Requisiti di ordine generale per le iscrizioni).

I requisiti di ordine generale per l'iscrizione nell'Albo sono:

1°) possesso della cittadinanza italiana ovvero della residenza da almeno dieci anni in Italia per gli stranieri, imprenditori e amministratori di società commerciali legalmente costituite, purché appartengano a Stati che concedano trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani;

2°) essere di buona condotta morale ed immuni da condanne penali per reati rientranti nell'articolo 14, n. 2.

Se il direttore tecnico dell'impresa è persona diversa dal titolare di essa, i requisiti di cui ai numeri 1°) e 2°) debbono essere posseduti da entrambi;

3°) l'iscrizione alla Camera di commercio e nel relativo certificato deve essere indicata l'attività specifica della ditta.

Inoltre deve essere prodotto, a corredo della domanda di iscrizione, un certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, dal quale risulti il reddito di categoria *B* per il quale il richiedente è iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile, in relazione alla particolare attività di imprenditore da lui svolta. Se questi non è ancora iscritto a ruolo, deve produrre apposita dichiarazione del detto ufficio.

ART. 7.

(Requisiti d'ordine speciale per le iscrizioni).

1. — *Idoneità tecnica.* — L'idoneità tecnica è dimostrata mediante titoli di studio, certificati rilasciati o confermati da funzionari tecnici in attività di servizio riferentisi a lavori eseguiti o diretti dal richiedente, e ogni altro documento utile.

I certificati di cui al comma precedente debbono indicare specificatamente i lavori eseguiti o diretti, il loro ammontare, il tempo e il luogo di esecuzione e dichiarare se lo furono regolarmente e con buon esito e se diedero luogo a vertenze con l'Amministrazione.

Se trattasi di lavori eseguiti per conto dello Stato il certificato è rilasciato da un funzionario statale in servizio attivo, con attribuzioni non inferiori a quelle di ingegnere capo del Genio civile o di direttore di ufficio, sotto la immediata direzione del quale o sotto la sorveglianza dell'Ufficio cui il funzionario stesso è preposto i lavori furono eseguiti.

Se si tratta di lavori compiuti per conto di enti pubblici, il certificato deve essere rila-

sciato dal tecnico che ne fu direttore, confermato dall'ingegnere capo del Genio civile.

Qualora il funzionario tecnico che ha avuto la sorveglianza o la direzione dei lavori non fosse più in servizio attivo, il certificato può essere rilasciato da altro funzionario avente le attribuzioni del primo. il quale attesti, per propria scienza e sotto la sua personale responsabilità o in base a documenti di ufficio, che l'interessato ha eseguito o diretto i lavori per i quali il certificato è richiesto.

Se si tratta di lavori eseguiti per conto di privati, la relativa dichiarazione, da rilasciarsi dal committente o, se vi fu, dal direttore dei lavori, deve essere confermata previ accertamenti, dall'ingegnere capo del Genio civile.

Per i lavori eseguiti o diretti all'estero, possono essere presentati certificati del console competente, che contengano tutte le indicazioni sopra richieste, con l'esplicita dichiarazione che, prima di rilasciarli, il funzionario, dal quale gli atti sono sottoscritti, ha eseguito accurate indagini ed assunto informazioni presso le autorità tecniche del luogo.

2. — *Capacità finanziaria.* — La capacità finanziaria è dimostrata da idonee referenze bancarie o da documenti che validamente comprovino la potenzialità economica e finanziaria dell'interessato.

Le referenze bancarie e i documenti di cui sopra debbono essere di data non anteriore di un mese a quella della domanda di iscrizione all'Albo; i documenti di data più remota debbono essere espressamente confermati in data non anteriore di un mese a quella della domanda stessa.

3. — *Attrezzatura tecnica.* — Il possesso dell'attrezzatura tecnica deve risultare da dichiarazione del richiedente, nella quale debbono essere elencati e descritti i mezzi d'opera, attrezzi e materiali in genere di cui egli dispone, salva la facoltà dell'Amministrazione di eseguire i controlli e di provvedere ai termini di legge nel caso di false o inesatte affermazioni.

Qualora il titolare dell'impresa sia persona diversa dal direttore tecnico, i documenti di cui al n° 1° debbono riferirsi al direttore, quelli di cui ai nn. 2° e 3° debbono riferirsi al titolare.

ART. 8.

(*Requisiti delle società commerciali e delle cooperative*).

Per l'iscrizione delle società commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi:

a) i requisiti di cui ai nn. 1° e 2° dell'articolo 6 debbono riferirsi al direttore

tecnico ed a tutti i componenti, se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico ed a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico ed agli amministratori per ogni altro tipo di società:

b) i documenti di cui al n. 1°) dell'articolo 7 debbono riferirsi al direttore tecnico.

Inoltre:

1°) le società, le cooperative ed i loro consorzi non devono trovarsi in istato di liquidazione, anche se coatta o di fallimento, non devono aver presentato domanda di concordato e, infine, non devono essere sottoposti ad amministrazione controllata. Gli enti predetti devono altresì comprovare se procedure del genere si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data della domanda di iscrizione;

2°) le cooperative devono risultare iscritte nel registro prefettizio di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, ed i loro consorzi nello schedario generale delle cooperative esistente presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 9.

(Segnalazione di variazioni)

Le imprese iscritte nell'Albo debbono comunicare entro trenta giorni al Comitato di cui all'articolo 16 tutte le variazioni nei loro requisiti, organizzazione e struttura che siano influenti ai fini della presente legge.

ART. 10.

(Classifica d'iscrizione).

Le imprese sono iscritte nell'Albo distinte per categorie e specializzazioni di lavori, con la indicazione del relativo importo massimo dei lavori che possono assumere e con quella della data di iscrizione.

Le categorie sono specificate nella tabella annessa alla presente legge.

La classifica secondo l'importo è stabilita come appresso:

1°) da 25 milioni a	L.	50.000.000
2°) fino a	»	200.000.000
3°) fino a	»	500.000.000
4°) fino a	»	1.000.000.000
5°) oltre 1 miliardo.		

È tuttavia in facoltà della stazione appaltante di affidare lavori d'importo eccedente quello di iscrizione entro il limite massimo del venti per cento.

ART. 11.

(Tassa di concessione governativa).

L'iscrizione nell'Albo è subordinata al pagamento di una tassa annuale di concessione governativa nella misura seguente:

1 ^o) fino a L.	50.000.000	L. 15.000
2 ^o) » » »	200.000.000	» 25.000
3 ^o) » » »	500.000.000	» 35.000
4 ^o) » » »	1.000.000.000	» 40.000
5 ^o) oltre . »	1.000.000.000	» 50.000

Qualora un'impresa sia iscritta per più categorie, la tassa è commisurata all'ammontare complessivo dei lavori per i quali l'impresa ha chiesto l'iscrizione.

Entro il 31 dicembre di ogni anno gli iscritti debbono far pervenire al Comitato di cui al successivo articolo 16 la quietanza dell'eseguito pagamento della tassa di concessione governativa per l'anno successivo.

Per ottenere la cancellazione dall'Albo le imprese sono tenute a presentare, entro il 31 dicembre; domanda di cancellazione per l'anno successivo.

ART. 12.

(Cambio di classifica).

Le imprese già iscritte possono chiedere variazione nella classifica per importo o nelle categorie di lavori.

L'iscrizione può essere modificata d'ufficio quando risulti che l'impresa, nella esecuzione dei lavori, ha dimostrato di non possedere l'attrezzatura e l'idoneità necessarie.

ART. 13.

(Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione).

L'efficacia dell'iscrizione nell'Albo può essere sospesa dal Comitato centrale di cui all'articolo 16, quando nei riguardi dell'appaltatore si verifichi uno dei seguenti casi:

1^o) sia in corso procedura di concordato preventivo di fallimento, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa;

2^o) siano in corso procedimenti penali per reati contemplati nel successivo articolo 14, n. 2;

3^o) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti gravi irregolarità nella esecuzione di lavori;

4^o) riprovevole condotta in genere o nei riguardi della stazione appaltante;

5°) negligenza nella esecuzione di lavori;
6°) infrazione, debitamente accertata, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

7°) inosservanza dell'obbligo stabilito dal precedente articolo 9.

Nel caso di cui al n. 2°) il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o a più soci o al direttore tecnico se si tratti di società in nome collettivo; a uno o più soci accomandati o al direttore tecnico se si tratti di società in accomandita semplice; a uno o più amministratori o al direttore tecnico, se si tratti di ogni altro tipo di società.

Il provvedimento adottato nei casi di cui ai nn. 4°), 5°) e 6°), determina la durata della sospensione.

ART. 14.

(Cancellazione dall'Albo).

Sono cancellati dall'Albo, con provvedimento del Comitato centrale di cui all'articolo 16, gli appaltatori nei riguardi dei quali si verifichi uno dei seguenti casi:

1°) grave negligenza o malafede nella esecuzione di lavori;

2°) condanna per delitto contemplato nei titoli dall'1 all'8 del libro 2° del Codice penale, ovvero per qualsiasi infrazione a leggi penali che per la sua gravità denoti difetto di senso morale o di rettitudine;

3°) cessazione di attività, fallimento, liquidazione anche se coatta amministrativa;

4°) domanda di cancellazione dall'Albo presentata a norma dell'articolo 11;

5°) recidiva o maggiore gravità nei casi di cui ai nn. 4°) e 7°) dell'articolo precedente.

Nei casi di cui ai nn. 1°) e 2°), si applica il 2° comma dell'articolo precedente.

ART. 15.

(Comunicazione degli addebiti).

I provvedimenti di cui all'articolo 13, nn. 4°) e 7°) e all'articolo 14, nn. 1) e 5) sono preceduti dalla comunicazione all'appaltatore dei fatti addebitati, con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le sue deduzioni.

ART. 16.

(Comitato centrale per l'Albo).

L'Albo degli appaltatori è amministrato da un Comitato centrale che ha sede presso il Ministero dei lavori pubblici.

Il Comitato può esercitare le sue attribuzioni anche a mezzo di sottocomitati costituiti con decreti del Ministro per i lavori pubblici.

Il Comitato riferisce trimestralmente al Ministro per i lavori pubblici sulla sua attività.

Il Comitato è presieduto da un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato ed è costituito:

a) da quattro membri tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

b) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, delle poste e telecomunicazioni, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e della difesa e da due del Ministero dei trasporti;

c) dal direttore generale degli affari generali e del personale presso il Ministero dei lavori pubblici;

d) dall'ispettore generale per i servizi dell'Albo nazionale degli appaltatori e per i contratti;

e) da un rappresentante dell'Azienda autonoma delle strade statali;

f) da un rappresentante delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, debitamente riconosciute;

g) da due rappresentanti delle categorie industriali interessate;

h) da due rappresentanti delle categorie lavoratrici interessate;

i) da un rappresentante della Confederazione italiana dirigenti d'azienda.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per i lavori pubblici su designazione dei Ministri interessati e, per quelli di cui alle lettere f), g), h), i), su designazione del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale.

Essi durano in carica due anni, tranne i componenti indicati nelle lettere c) e d).

Ai membri del Comitato compete il gettone di presenza previsto dal decreto Presidenziale 11 gennaio 1956, n. 5.

Ai membri che per partecipare alle riunioni devono spostarsi dalla propria residenza, compete, oltre il gettone di presenza di cui al precedente comma, anche il trattamento di missione stabilito per la loro qualifica, se siano dipendenti statali, e quello previsto per la qualifica di direttore di divisione, se siano estranei all'Amministrazione statale.

ART. 17.

(Validità delle deliberazioni e ricorsi).

Le deliberazioni del Comitato e dei sotto-comitati sono valide se prese con l'intervento della metà dei componenti e a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni stesse sono soggette alla approvazione del Ministro per i lavori pubblici. Contro di esse, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, è ammesso il ricorso allo stesso Ministro il quale provvede, sentito il parere del Comitato.

ART. 18.

(Casellario degli appaltatori e pubblicazione dell'Albo).

Le Amministrazioni dello Stato sono tenute a comunicare al Comitato:

a) durante l'esecuzione di ciascun lavoro appaltato, le informazioni relative a fatti di notevole gravità che siano sicuro indizio di negligenza, di malafede e di spirito litigioso da parte dell'appaltatore;

b) dopo compiuto ciascun lavoro, copia del giudizio espresso dal collaudatore sulla condotta dei lavori da parte dell'appaltatore. Tale giudizio è obbligatorio per ciascun collaudo e deve essere espresso in atto separato e riservato;

c) le informazioni che ritengono opportune sul conto di singole imprese indipendentemente dall'esecuzione dei lavori;

d) il verificarsi delle situazioni prevedute nei precedenti articoli 13 e 14 non appena ne vengano a conoscenza.

In base alle suddette comunicazioni, ed alle informazioni assunte direttamente, il Comitato forma il casellario degli appaltatori, da servire per la compilazione e l'aggiornamento dell'Albo, e cura la pubblicazione dell'Albo stesso e delle relative varianti.

Il casellario è a disposizione delle Amministrazioni dello Stato.

ART. 19.

(Spese per la tenuta dell'Albo e del Casellario).

Per le spese inerenti alla formazione e alla tenuta del casellario, nonché alla pubblicazione e diffusione dell'Albo è stanziata annualmente apposita somma nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 20.

(Iscrizione a titolo di conferma).

Le imprese iscritte nell'Albo in base alle leggi 10 giugno 1937, n. 1139 e 30 marzo 1942, n. 511, ove posseggano i requisiti stabiliti dalla presente legge, possono ottenere la iscrizione nel nuovo Albo a titolo di conferma della precedente. La relativa domanda, diretta al Comitato, deve essere presentata entro il termine perentorio di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge con le norme dell'articolo 5 e deve indicare per quali categorie di lavoro e per quale importo si chiede l'iscrizione.

L'iscrizione a titolo di conferma non ha effetto fino a quando l'impresa non risulti in regola col pagamento della tassa di concessione governativa per tutto il periodo di tempo decorrente dalla originaria iscrizione.

ART. 21.

(Documenti riferentisi al decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48).

L'impresa richiedente la conferma o la nuova iscrizione nell'Albo deve dichiarare che non è stata colpita da alcuna delle sanzioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, e, nella contraria ipotesi, che non permane nei suoi confronti alcuna delle incapacità previste per gli amministratori o titolari di imprese dall'articolo 11 del citato decreto.

ART. 22.

(Ammissione agli appalti di imprese che hanno presentato domande di conferma e di nuova iscrizione).

Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ammissione agli appalti delle imprese per le quali non sia stato ancora adottato il provvedimento di conferma o di nuova iscrizione potrà continuare ad aver luogo in base alle norme e ai criteri provvisori adottati dalle varie Amministrazioni prima della emanazione della presente legge. Le imprese debbono però dimostrare di aver presentato nei termini e nei modi prescritti la domanda di conferma o di nuova iscrizione.

ART. 23.

(Abrogazione di norme precedenti).

È abrogata la legge 30 marzo 1942, n. 511.

TABELLA DI CLASSIFICAZIONI PER LE ISCRIZIONI
NELL'ALBO NAZIONALE DEGLI APPALTATORI

CATEGORIA I.

Lavori in terra, murari e in cemento armato connessi, per costruzione di canali, strade, ferrovie, dighe in terra ed opere similari.

CATEGORIA II.

Edilizia, opere murarie e in cemento armato normale e precompresso.

Specializzazioni:

- a) edilizia civile, industriale e simile;
- b) opere di consolidamento e restauro di edifici monumentali;
- c) ponti;
- d) cemento armato precompresso;
- e) dighe.

CATEGORIA III.

Fondazioni.

Specializzazioni:

- a) aria compressa;
- b) palificazioni di qualsiasi tipo.

CATEGORIA IV.

Perforazioni ed opere similari.

Specializzazioni:

- a) trivellazioni a scopo esplorativo o eduttivo, assaggi di terreni, esplorazione con mezzi ordinari, pozzi tubolari;
- b) esplorazione del sottosuolo con mezzi speciali (geofisici-elettrici, ecc.);
- c) impermeabilizzazione di terreni, rocce e strutture murarie.

CATEGORIA V.

Gallerie e pozzi.

CATEGORIA VI.

Impianti ed opere connesse all'edilizia.

Specializzazioni:

- a) tinteggiature e verniciature;
- b) impianti igienico sanitari;
- c) impianti termici e di condizionamento;
- d) impianti ascensori, montacarichi, ecc.
- e) impianti elettrici, illuminazione, segnalazione, ecc. per uso interno;
- f) impianti telefonici, radio e simili.

CATEGORIA VII.

Lavorazione del legno.

Specializzazioni:

- a) carpenteria;
- b) infissi;
- c) pavimentazioni;
- d) arredamento;
- e) carpenteria speciale delle invasature per navi traghetto.

CATEGORIA VIII

Lavorazione del ferro

Specializzazioni.

- a) carpenteria in genere e ponti;
- b) infissi ed opere similari,
- c) ponteggi speciali e centine in tubi.
- d) attrezzature speciali (gru. teleferiche, funicolari, paratoie, elevatori, ecc.)

CATEGORIA IX.

Pavimentazioni stradali

Specializzazioni:

- a) fornitura materiali lapidei;
- b) fornitura di bitume, catrame e relativi prodotti lavorati;
- c) fornitura macchinari stradali;
- d) pavimentazioni bitumate e simili;
- e) pavimentazioni in terre stabilizzate;
- f) pavimentazioni in calcestruzzo semplice, armato e precompresso;
- g) pavimentazioni in cubetti e simili.

CATEGORIA X

Acquedotti, oleodotti e simili

Specializzazioni:

- a) lavori in terra e murari connessi per costruzione di acquedotti;
- b) fornitura e posa in opera di tubi in:
 - 1°) acciaio;
 - 2°) ghisa,
 - 3°) altri metalli;
 - 4°) materie plastiche ed altri tipi speciali;
 - 5°) cemento armato;
 - 6°) cemento armato precompresso;
 - 7°) cemento armato di altro tipo (con lamierini, ecc.);
- c) costruzione serbatoi;
- d) costruzione serbatoi per liquidi infiammabili;
- e) condotte forzate;
- f) impianti di potabilizzazione, depurazione, neutralizzazione, ecc.

CATEGORIA XI.

Fognature e scarico rifiuti.

Specializzazioni:

- a) lavori in terra e murari connessi alla costruzione di fognature e di canalizzazioni per scarico rifiuti;
- b) fornitura e posa in opera di tubazioni e materiali speciali di rivestimento per condotte di scarico dei rifiuti;
- c) impianti di depurazione.

CATEGORIA XII.

Lavori di difesa e sistemazione idraulica e simili.

Specializzazioni:

- a) lavori in terra e murari connessi per opere idrauliche;
- b) fornitura di gabbioni, sacchetti e materiali vari;
- c) opere in verde, fascinati ecc.

CATEGORIA XIII.

Opere marittime.

Specializzazioni:

- a) opere marittime e fluviali;
- b) costruzione e fornitura di natanti, draghe ed attrezzature speciali;
- c) costruzione e fornitura di attrezzature ed impianti vari a servizio dei porti e della navigazione;
- d) escavazione meccanica, compresi lavori subacquei.

CATEGORIA XIV.

Armamento ferroviario.

Specializzazioni:

- a) fornitura di materiale metallico di armamento;
- b) fornitura legnami per armamento;
- c) lavori all'armamento o alla massicciata con mezzi ordinari o con mezzi meccanici;
- d) lavori di saldatura rotaie e di apporto metallico;
- e) studi e picchettazioni per le rettifiche delle curve dei binari.

CATEGORIA XV.

Impianti elettrici e di segnalamento.

Specializzazioni:

- a) linee per trasporto di energia;
- b) linee di contatto e di alimentazione per trazione;
- c) fornitura e montaggio di apparecchi e macchinari per centrali e sottostazioni elettriche;
- d) linee telegrafiche e telefoniche (aeree ed in cavo) e apparecchiature connesse;
- e) impianti per:
 - 1° illuminazione esterna;
 - 2° segnalamento e apparati centrali;
 - 3° blocco e comandi automatici.

CATEGORIA XVI

Vari:

- A) Macchinari (motori, pompe, ecc.).
- B) Rilevamenti topografici ed aerofotogrammetrici.
- C) Prodotti speciali (plastici, linoleum, vetrocemento, ecc.).